

## B. Cyber-bullismo: esempi, norme e procedibilità

Esempio di comportamento di Cyber-bullismo messo in atto dai minori	Articolo/i del Codice Penale	Testo dell'articolo	Cosa richiedere alle vittime di questo comportamento in fase denuncia
<p>Un ragazzo scatta foto o gira un video mentre un compagno è in bagno a scuola. L'autore del video/foto li pubblica un <i>socialnetwork</i> per scherzo, all'insaputa della vittima.</p> <p>Un ragazzo costruisce un falso profilo di ragazza su un <i>socialnetwork</i> e con quello aggancia un compagno di classe. Con la falsa identità femminile costruisce una relazione sentimentale con la vittima, gli chiede particolari della sua vita sessuale e confidenze. Qualche tempo dopo pubblica tutte le conversazioni avute con la vittima, accompagnate da insulti e scherzi contro di lui.</p>	<p><b>Art. 615 bis c.p.</b> <i>Interferenze illecite nella vita privata</i></p>	<p>Chiunque mediante l'uso di strumenti di ripresa visiva o sonora, si procura indebitamente notizie o immagini attinenti alla vita privata svolgentesi nei luoghi indicati nell'articolo 614, è punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni.</p> <p>Alla stessa pena soggiace, salvo che il fatto costituisca più grave reato, chi rivela o diffonde, mediante qualsiasi mezzo di informazione al pubblico, le notizie o le immagini ottenute nei modi indicati nella prima parte di questo articolo.</p> <p>I delitti sono punibili a querela della persona offesa; tuttavia si procede d'ufficio e la pena è della reclusione da uno a cinque anni se il fatto è commesso da un pubblico ufficiale o da un incaricato di un pubblico servizio, con abuso dei poteri o con violazione dei doveri inerenti alla funzione o servizio, o da chi esercita anche abusivamente la professione di investigatore privato.</p>	<p>Acquisire il racconto dei fatti e possibilmente, tutte le informazioni relative ai files che sono stati pubblicati o diffusi, con orari e indirizzi internet su cui sono stati pubblicati.</p>
<p>Un ragazzo pubblica su una chat dove sono on-line tutti i compagni di classe e la persona che offende frasi tipo: "Marta Rossi è un'imbecille" oppure "Lucia Verdi è una poco di buono" op-</p>	<p><b>Art. 594 c.p.</b> Ingiuria</p>	<p>Chiunque offende l'onore o il decoro di una persona presente è punito con la reclusione fino a sei mesi o con la multa fino a euro 516.</p>	<p>Acquisire il racconto dei fatti e possibilmente, tutte le informazioni relative ai files che sono stati pubblicati o diffusi, con orari e indirizzi internet su cui sono stati pubblicati.</p>

<p>pure "Sara Blu è una negra schifosa"</p>		<p>Alla stessa pena soggiace chi commette il fatto mediante comunicazione telegrafica o telefonica, o con scritti o disegni, diretti alla persona offesa.</p> <p>La pena è della reclusione fino a un anno o della multa fino a euro 1.032 se l'offesa consiste nell'attribuzione di un fatto determinato.</p> <p>Le pene sono aumentate qualora l'offesa sia commessa in presenza di più persone.</p>	
<p>Un ragazzo pubblica sulla sua bacheca di <i>Facebook</i> notizie false relative ad un compagno di scuola indicandone nome e cognome e senza che questo sia fra gli amici che accedono al suo profilo: es."Carlo Rossi è un ladro che ruba nei supermercati!" oppure "Carlo Rossi è stato promosso perché il padre ha pagato i professori" oppure "Marta Bianchi fa la prostituta in strada"</p>	<p><b>Art. 595 c.p. Diffamazione</b></p>	<p>Chiunque, fuori dei casi indicati nell'articolo precedente, comunicando con più persone, offende l'altrui reputazione, è punito con la reclusione fino a un anno o con la multa fino a euro 1.032.</p> <p>Se l'offesa consiste nell'attribuzione di un fatto determinato, la pena è della reclusione fino a due anni, ovvero della multa fino a euro 2.065.</p> <p>Se l'offesa è recata col mezzo della stampa o con qualsiasi altro mezzo di pubblicità, ovvero in atto pubblico, la pena è della reclusione da sei mesi a tre anni o della multa non inferiore a euro 516.</p> <p>Se l'offesa è recata a un Corpo politico, amministrativo o giudiziario, o ad una sua rappresentanza o ad una autorità costituita in collegio, le pene sono aumentate.</p>	<p>Acquisire il racconto dei fatti e possibilmente, tutte le informazioni relative ai files che sono stati pubblicati o diffusi, con orari e indirizzi internet su cui sono stati pubblicati.</p>

<p>Un ragazzo manda decine di mail con minacce di morte alla sua ex-fidanzata, le fa continuamente squilare il telefono senza rispondere, la segue quando va a casa e la minaccia, pubblica insulti sulla bacheca del profilo della ragazza su un <i>socialnetwork</i>. Gli insulti, i pedinamenti e le minacce continuano per dei mesi e nonostante le richieste della vittima di desistere.</p>	<p><b>Art. 612-bis c.p.</b> <i>Atti persecutori</i></p>	<p>Salvo che il fatto costituisca più grave reato, e' punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni chiunque, con condotte reiterate, minaccia o molesta taluno in modo da cagionare un perdurante e grave stato di ansia o di paura ovvero da ingenerare un fondato timore per l'incolumità propria o di un prossimo congiunto o di persona al medesimo legata da relazione affettiva ovvero da costringere lo stesso ad alterare le proprie abitudini di vita.</p> <p>La pena è aumentata se il fatto è commesso dal coniuge legalmente separato o divorziato o da persona che sia stata legata da relazione affettiva alla persona offesa.</p> <p>La pena è aumentata fino alla metà se il fatto è commesso a danno di un minore, di una donna in stato di gravidanza o di una persona con disabilità cui all'articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, ovvero con armi o da persona travisata.</p> <p>Il delitto è punito a querela della persona offesa. Il termine per la proposizione della querela è di sei mesi. Si procede tuttavia d'ufficio se il fatto e' commesso nei confronti di un minore o di una persona con disabilità cui all'articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, nonché quando il fatto è connesso con altro delitto per il quale si deve procedere d'ufficio.</p>	<p>Acquisire il racconto dei fatti e possibilmente, tutte le informazioni relative ai files che sono stati pubblicati o diffusi, con orari e indirizzi internet su cui sono stati pubblicati.</p>
---	---	--	---

<p>Una ragazza crea un profilo falso a nome di una compagna rubando le foto della compagna dal suo profilo vero su un <i>socialnetwork</i> e sulla bacheca del profilo pubblica insulti contro i professori, manda messaggi minacciosi agli amici, dichiara di voler avere rapporti sessuali con adulti.</p>	<p><b>Art. 494. c.p. Sostituzione di persona</b></p>	<p>Chiunque, al fine di procurare a sé o ad altri un vantaggio o di recare ad altri un danno, induce taluno in errore, sostituendo illegittimamente la propria all'altrui persona, o attribuendo a sé o ad altri un falso nome, o un falso stato, ovvero una qualità a cui la legge attribuisce effetti giuridici, è punito, se il fatto non costituisce un altro delitto contro la fede pubblica con la reclusione fino a un anno.</p>	<p>Acquisire il racconto dei fatti e possibilmente, tutte le informazioni relative ai files che sono stati pubblicati o diffusi, con orari e indirizzi internet su cui sono stati pubblicati.</p>
<p>Due minorenni hanno una relazione sentimentale e sessuale e decidono, di comune accordo, di filmare alcuni incontri sessuali tra loro.</p> <p>Quando si lasciano il ragazzo decide di pubblicare su <i>YouTube</i> il filmato girato con la fidanzata accompagnandolo con scherzi e battute.</p> <p>Una ragazza conosce sul web un coetaneo che le chiede di fotografarsi nuda e mentre compie azioni di autoerotismo. Lei glieli invia e lui li invia a tutti i suoi amici via mail accompagnandoli ad insulti e commenti ironici.</p>	<p><b>Art. 600-ter c.p.</b> Pornografia minorile (aggiornato alla nuova legge n.172/2012 ratifica della Convenzione di Lanzarote)</p>	<p>È punito con la reclusione da sei a dodici anni e con la <b>multa da euro 24.000 a euro 240.000</b> chiunque:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. utilizzando minori di anni 18, realizza esibizioni o <b>spettacoli</b> pornografici ovvero produce materiale pornografico;</li> <li>2. <b>recluta</b> o induce minori di anni 18 a partecipare a esibizioni o <b>spettacoli</b> pornografici <b>ovvero dai suddetti spettacoli trae altrimenti profitto.</b></li> </ol> <p>Alla stessa pena soggiace chi fa commercio del materiale pornografico di cui al primo comma.</p> <p>Chiunque, al di fuori delle ipotesi di cui al primo e al secondo comma, con qualsiasi mezzo, anche per via telematica, distribuisce, divulga, diffonde o pubblica il materiale pornografico di cui al primo comma, ovvero distribuisce o divulga notizie o informazioni finalizzate all'adescamento o allo sfruttamento sessuale di minori degli anni 18, è</p>	<p>n sede di denuncia o comunque di indagine è utile acquisire il racconto dei fatti, e tutte le informazioni relative ai files annotando il/i siti sui quali sono comparse o sono state diffuse le immagini pedopornografiche</p>

		<p>punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa da euro 2.582 a euro 51.645.</p> <p>Chiunque, al di fuori delle ipotesi di cui ai commi primo, secondo e terzo, offre o cede ad altri, anche a titolo gratuito, il materiale pornografico di cui al primo comma, è punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa da euro 1.549 a euro 5.164.</p> <p>Nei casi previsti dal terzo e dal quarto comma la pena è aumentata in misura non eccedente i due terzi ove il materiale sia di ingente quantità.</p>	
<p>Una ragazza apre la sua <i>email</i> oppure il suo profilo su <i>Facebook/Tweeter</i>/etc. usando username e <i>password</i>, alla presenza di una sua amica. Dopo un litigio, l'amica, che ricorda la <i>password</i> e lo username, entra nella sua casella di posta e cancella tutti i messaggi presenti.</p>	<p><b>Art. 615-ter c.p.</b> Accesso abusivo a sistema informatico e <b>Art. 616 c.p.</b> Violazione, sottrazione o soppressione di corrispondenza</p>	<p>Chiunque prende cognizione del contenuto di una corrispondenza chiusa, a lui non diretta, ovvero sottrae o distrae, al fine di prenderne o di farne da altri prendere cognizione, una corrispondenza chiusa o aperta, a lui non diretta, ovvero, in tutto o in parte, la distrugge o sopprime, è punito, se il fatto non è preveduto come reato da altra disposizione di legge, con la reclusione fino a un anno o con la multa da euro 30 a euro 516.</p> <p>Se il colpevole, senza giusta causa, rivela, in tutto o in parte, il contenuto della corrispondenza, è punito, se dal fatto deriva nocumento ed il fatto medesimo non costituisce un più grave reato, con la reclusione fino a tre anni.</p>	<p>Acquisire il racconto dei fatti e possibilmente, tutte le informazioni relative ai files che sono stati pubblicati o diffusi, con orari e indirizzi internet su cui sono stati pubblicati.</p>

		<p>Il delitto è punibile a querela della persona offesa [c.p. 120; c.p.p. 336].          Agli effetti delle disposizioni di questa sezione, per "corrispondenza" si intende quella epistolare, telegrafica, telefonica, informatica o telematica, ovvero effettuata con ogni altra forma di comunicazione a distanza.</p>	
--	--	---	--

*Cyberbullismo*: buone prassi per la gestione dei casi di prepotenze *on-line* nel sistema scolastico.

PREMESSA	COSA FARE?
<p>In conseguenza di quanto esposto nella Direttiva Ministeriale del M.I.U.R. n. 16 del 5 febbraio 2007, "Linee d'indirizzo generali ed azioni a livello nazionale per la prevenzione e la lotta al bullismo", al DPR 249/98 e al DPR 235/2007, Statuto delle studentesse e degli studenti e relative modifiche, sono stati istituiti presso gli Uffici Regionali Scolastici di tutte le regioni gli Osservatori Regionali Scolastici Anti-bullismo.          I compiti di tali Osservatori riguardano:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• raccolta di dati sul fenomeno delle prepotenze giovanili</li> <li>• supporto e aiuto agli istituti scolastici che segnalino casi tra gli studenti</li> <li>• mediazione e coordinamento interistituzionale nei casi penalmente rilevanti e/o di particolare complessità.</li> <li>• ideazione e realizzazione di progetti di prevenzione del bullismo e <i>cyberbullismo</i>, in collaborazione con pubblico e privato sociale</li> </ul> <p>Sussiste a livello nazionale estrema eterogeneità in merito alla proattività e alle iniziative intraprese dai singoli Osservatori.</p>	<p>Nei casi in cui l'insegnante non ravvisi che siano stati commessi reati può fare relazione scritta al Dirigente Scolastico su quanto appreso, visto o saputo indirettamente. Sarà obbligo del Dirigente Scolastico inoltrare richiesta di supporto sul caso all'Osservatorio Regionale AntiBullismo presso l'Ufficio Regionale Scolastico, laddove costituito e operativo.</p>
<p>BUONE PRASSI nei casi di <i>cyberbullismo</i></p> <p>Emersione del caso a scuola:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a) Situazione 1: uno studente racconta all'insegnante di essere bersaglio di prepotenze reali e di insulti <i>on-line</i></li> <li>b) Situazione 2: l'insegnante vede direttamente episodi di prepotenza e viene a sapere che vi sono immagini condivise in rete che le documentano</li> <li>c) Situazione 3: un genitore riferisce all'insegnante che il proprio figlio è vittima di <i>cyberbullismo</i> messo in atto da compagni di classe.</li> </ol>	<p>Nei casi in cui si ravvisi la commissione di reati vige obbligo per l'insegnante, in quanto incaricato di pubblico servizio, di comunicare al Dirigente Scolastico quanto appreso o osservato con relazione scritta e protocollata. Sarà obbligo del Dirigente Scolastico trasmettere senza ritardo, per competenza, alla Procura della Repubblica presso il Tribunale per i Minorenni o alla Procura della Repubblica presso il Tribunale Ordinario, e congiuntamente</p>

	ai Servizi Sociali competenti per territorio i fatti di cui è venuto a conoscenza.
<p>Denuncia per <i>cyberbullismo</i></p> <p>È importante ricordare che essere vittima di prepotenze on-line può essere un'esperienza molto dolorosa per un minore a causa della grande attrattiva che il web esercita sui giovani e sulla funzione integrativa di socializzazione che questo esplica per le nuove generazioni. Minimizzazioni e giudizi sommari possono essere causa di vittimizzazione secondaria, incrementando il senso di solitudine e il rischio di gesti autolesionisti e non conservativi.</p> <p>È necessario inoltre ricordare che in tutti i casi in cui vi sia circolazione di materiale foto e video di nudo e sesso tra minori, anche qualora sia frutto di prepotenze tra coetanei, caratterizza la vittima che denuncia come vittima di abusi sessuali e obbliga l'ufficio di Polizia procedente ad avvalersi di un esperto di psicologia e psichiatria infantile nominato dall'Autorità Giudiziaria così come disposto dall'art. 351 c.p.p. modificato dalla legge 172/2012 (Ratifica della Convenzione di Lanzarote).</p>	<p>Nei casi in cui il genitore di uno studente vittima di cyberbullismo chieda aiuto ad un insegnante sarà cura dell'insegnante sostenere la famiglia affinché sporga denuncia.</p>

### C. Le dipendenze online, le fonti normative<sup>23</sup>

Tutela dei minorenni, ludopatia, pubblicità

#### *La tutela dei minorenni*

Alcune disposizioni in tema di tutela dei minori erano originariamente contenute all'articolo 110, commi 8 e 8-*bis*, del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza (R.D. n. 773 del 1931).

Dopo aver ricompreso l'esclusione dall'accesso al gioco nei confronti dei minorenni in diverse disposizioni legislative in cui si delineavano le finalità dell'intervento, oppure si indicavano gli obblighi ai quali si sarebbe dovuto sottoporre il concessionario, con l'articolo 24 del D.L. n. 98 del 2011, convertito con modificazioni dalla Legge 15 luglio 2011, n. 111, il legislatore, oltre a ribadire al comma 20 il divieto di consentire la partecipazione ai giochi pubblici con vincita in denaro ai minori di 18 anni, ha provveduto – ai successivi commi 21 e 22 – ad inasprire le sanzioni. In particolare:

- il titolare dell'esercizio commerciale, del locale o, comunque, del punto di offerta del gioco che consente la partecipazione ai giochi pubblici a minori di 18

<sup>23</sup> Tratto dal sito del Parlamento italiano.